



**Tax Newsletter n. 11
- novembre 2021**

1. D.L. n. 146/2021: le principali novità fiscali.

1.1 Sanatoria del credito d'imposta R&S.

1.2 Il patent box si trasforma in maxi deduzione dei costi R&S.

1.3 Estensione del termine per effettuare il pagamento delle cartelle di pagamento notificate tra il 1.9.2021 e il 31.12.2021.

1.4 Nuova scadenza per la rottamazione ter e il saldo e stralcio.

1.5 Differimento dei termini di decadenza delle rateizzazioni.

2. Parola alla Consulta relativamente all'equazione prelevamenti non giustificati = ricavi dell'imprenditore individuale.

3. Bozza DDL Bilancio 2022: rivalutazione di marchi e avviamento con deduzione in 50 anni.

1. D.L. n. 146/2021: le principali novità fiscali.



Lo scorso 21.10.2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto legge n. 146/2021 (di seguito, anche, il “**decreto fiscale**”) che introduce alcune misure urgenti in materia economica e fiscale nonché di tutela del lavoro.

Il provvedimento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Le novità fiscali riguardano i crediti R&S, il patent box e la riscossione, che saranno approfondite nei paragrafi che seguono, mentre in materia di lavoro arriva la proroga della cassa integrazione Covid, la conferma dei congedi per i figli in DAD, affetti da Covid o in quarantena, il rifinanziamento dell’indennità di malattia per quarantena e nuove norme a tutela della sicurezza sul lavoro.

1.1 Sanatoria del credito d’imposta R&S.

L’art 5, commi 7-12, del d.l. n. 146/2021 ha introdotto una sorta di sanatoria per i crediti d’imposta in materia di investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 d.l. n. 145/2013, nei casi in cui l’utilizzo di detti crediti sia avvenuto in maniera indebita.



Il “vecchio” credito d’imposta, previsto dall’art. 3 del D.L. n. 145/2013, era pari al 25% delle spese sostenute in ricerca e sviluppo in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31



dicembre 2015 (il credito d'imposta era pari al 50% per le spese relative al personale dipendente e ai contratti con Università ed enti di ricerca).

Tale credito d'imposta spettava a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019.

A partire dal 2020, invece, il credito d'imposta viene calcolato come percentuale degli investimenti agevolabili effettuati.

In via di principio, le attività di ricerca e sviluppo ammissibili sono quelle *“volte all'acquisizione di nuove conoscenze, all'accrescimento di quelle esistenti e all'utilizzo di tali conoscenze per nuove applicazioni”* (Circ. 16 marzo 2016, n. 5).

Sia il vecchio credito d'imposta sia quello introdotto dalla legge di Bilancio per il 2020 prevedono che le attività che danno diritto all'agevolazione sono quelle di cui alla Comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, relative, rispettivamente, alla ricerca fondamentale, alla ricerca industriale e allo sviluppo sperimentale.

L'estremo tecnicismo che caratterizza la materia ha comportato un'enorme difficoltà per le imprese nell'individuare con precisione gli investimenti agevolabili e, probabilmente, a poco sono serviti i diversi interventi di prassi ad opera dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero dello sviluppo economico.

Per tale motivo, ne è nato un contenzioso con l'Agenzia delle Entrate la quale ne ha contestato l'applicazione dell'agevolazione nel presupposto che l'utilizzo di tale credito fosse indebito e, conseguentemente, ne ha chiesto il riversamento del credito utilizzato con l'applicazione di sanzioni e interessi.

Tale intervento del legislatore è mosso, quindi, dall'esigenza di prendere atto delle difficoltà tecniche e delle incertezze che hanno caratterizzato la disciplina agevolativa in parola.

Analizziamo tale nuova disciplina.

Il comma 7 dell'art. 5 prevede che i soggetti che, alla data del 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del decreto fiscale), hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta maturato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, possono effettuare il riversamento dell'importo utilizzato.

La procedura di riversamento spontaneo è **riservata** ai soggetti che:

- (i) nei periodi d'imposta indicati abbiano realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo ammissibili nell'accezione rilevante ai fini del credito d'imposta;
- (ii) abbiano commesso errori nella quantificazione o nell'individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità nonché nella determinazione della media storica di riferimento.

L'accesso alla procedura è invece **escluso** nei casi in cui il credito d'imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti, nonché nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta.

I soggetti che intendono avvalersi di tale sanatoria devono inviare apposita richiesta all'Agenzia delle Entrate entro il 30 settembre 2022 e l'importo del credito indebitamente utilizzato in compensazione deve essere riversato entro il 16 dicembre 2022.

Il versamento può essere effettuato anche in tre rate di pari importo da corrispondersi entro il 16 dicembre 2022, il 16 dicembre 2023 e il 16 dicembre 2024 e, in tal caso, sono dovuti gli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dal 17 dicembre 2022.

Non è possibile avvalersi della compensazione.

La procedura di regolarizzazione si perfeziona con l'integrale pagamento di quanto dovuto e, nel caso di rateizzazione, il mancato pagamento di una delle rate entro la scadenza prevista comporta il mancato perfezionamento della procedura, l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti nonché la sanzione pari al 30% degli stessi e degli interessi.



Occorre far presente che la sanatoria non può essere utilizzata per il riversamento dei crediti il cui utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero

crediti, ovvero con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del decreto fiscale (22 ottobre 2021).

Pertanto, la notifica di un atto di recupero o di un avviso di accertamento o di altro provvedimento amministrativo non preclude la possibilità di avvalersi della procedura, a meno che tale atto non sia divenuto definitivo (ad esempio, per mancata impugnazione).

Nel caso in cui l'utilizzo del credito d'imposta sia già stato constatato con un atto istruttorio (ad esempio, PVC), ovvero accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con un provvedimento impositivo, non ancora divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del decreto fiscale ovvero alla data del 22 ottobre 2021, il riversamento deve obbligatoriamente riguardare l'intero importo del credito oggetto di recupero, accertamento o constatazione, senza possibilità di applicare la rateazione.

1.2 Il patent box si trasforma in maxi deduzione dei costi R&S.



Un'importante novità introdotta dal d.l. n. 146/2021 riguarda il patent box la cui disciplina è stata totalmente riscritta da tale decreto fiscale con il paventato fine di sostituire l'attuale regime, criticato da molti come complesso e caotico.

L'ormai abrogato patent box era un regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall'utilizzo di software protetto da copyright, di brevetti industriali, di marchi d'impresa (poi esclusi per le opzioni esercitate dopo il 31 dicembre 2016), di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

Tale agevolazione consentiva a tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione e dal settore produttivo di appartenenza, incluse le stabili organizzazioni in Italia di residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni è effettivo, la parziale detassazione dei proventi derivanti dallo sfruttamento dei citati beni immateriali.



Erano escluse le società assoggettate alle procedure di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi; in quest'ultimo caso, tuttavia, il beneficio spettava se la procedura è finalizzata alla continuazione dell'esercizio dell'attività economica.

Inoltre, non potevano accedere al regime agevolativo i contribuenti che determinano il reddito con metodologie diverse da quella analitica (regime forfetario, tonnage tax, società agricole che calcolano il reddito su base catastale, ecc.).

Le imprese che optavano per il regime del patent box dovevano presentare un'istanza di ruling all'Agenzia delle Entrate diretta alla determinazione, in via preventiva e in contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate, del contributo economico dei beni immateriali alla produzione del reddito complessivo ed aveva ad oggetto l'ammontare dei componenti positivi di reddito impliciti e dei criteri per l'individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi.

In alternativa alla procedura di ruling, dal 2019 i soggetti che optavano per il regime di patent box potevano scegliere, in alternativa alla procedura di ruling, di determinare e dichiarare direttamente il reddito agevolabile, rimandando il confronto con l'amministrazione finanziaria a una successiva fase di controllo.

Il nuovo decreto fiscale abroga sostanzialmente l'agevolazione patent box e dispone il riconoscimento ai soggetti titolari di reddito di impresa la possibilità di optare per la deducibilità del 90%, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, marchi d'impresa, disegni e modelli ecc., a condizione che siano utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d'impresa e a condizione che i soggetti che esercitano l'opzione svolgano attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con società diverse da quelle appartenenti al medesimo gruppo o con università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzate alla creazione e allo sviluppo dei suddetti beni.

L'opzione è irrevocabile e rinnovabile e avrà durata per cinque periodi di imposta e, per tutta la durata, in relazione ai medesimi costi, i soggetti che esercitano l'opzione non potranno fruire del credito R&S.

La nuova disciplina si applicherà alle opzioni esercitate a decorrere dal 22 ottobre 2021 e dalla medesima data sono abrogate le disposizioni del vecchio regime del patent box.

I soggetti che, in data antecedente al 22 ottobre 2021, hanno già optato per il vecchio patent box potranno scegliere se aderire al nuovo regime, previa comunicazione da inviarsi secondo modalità che saranno stabilite con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Sono esclusi dalla possibilità di aderire al nuovo regime coloro che hanno presentato istanza di accordo preventivo di ruling con l'Agenzia delle Entrate e abbiano già sottoscritto un accordo con l'Ufficio a conclusione di detta procedura, nonché i soggetti che abbiano aderito alla procedura di determinazione diretta prevista dalla disciplina del patent box.

In conclusione, si tratta di un regime diverso dal patent box: quest'ultimo consentiva la detassazione del reddito derivante dall'utilizzo dei beni immateriali mentre il nuovo regime comporta una superdeduzione dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti relativamente ai beni immateriali.

1.3 Estensione del termine per effettuare il pagamento delle cartelle di pagamento notificate tra il 1.9.2021 e il 31.12.2021.



Il nuovo decreto fiscale prevede l'estensione da 60 a 150 giorni del termine di scadenza del pagamento delle cartelle di pagamento notificate dall'Agenzia delle Entrate Riscossione nel periodo compreso tra il 1 settembre e il 31 dicembre 2021.

Conseguentemente fino allo scadere dei 150 giorni dalla notifica non saranno dovuti interessi di mora e l'Agenzia non potrà dar corso all'attività di recupero coattivo.

1.4 Nuova scadenza per la rottamazione ter e il saldo e stralcio.

Il decreto fiscale prevede la riammissione nei termini dei contribuenti decaduti dai provvedimenti di rottamazione ter e saldo e stralcio a seguito del mancato pagamento delle rate previste nel 2020 e che in base al decreto sostegni bis (legge n. 106/2021) andavano corrisposte entro il 31 luglio, 31 agosto, 30 settembre e 31 ottobre 2021.

Con tale nuovo provvedimento le citate rate scadute devono essere versate entro il 30 novembre 2021. Entro la medesima data devono essere versate le rate del piano di rateazione della rottamazione ter e del saldo e stralcio che erano in scadenza nel 2021.

1.5 Differimento dei termini di decadenza delle rateizzazioni.



Il nuovo decreto fiscale ha introdotto alcune novità relativamente ai piani di rateizzazione concessi dall'Agenzia delle Entrate Riscossione e nello specifico:

- (i) ha differito il termine per pagare le rate che erano in scadenza nel periodo di sospensione delle attività di riscossione (8 marzo 2020 - 31 agosto 2021), dal 30 settembre al 31 ottobre 2021;
- (ii) ha esteso da 10 a 18 il numero di rate che, in caso di mancato pagamento, determinano la decadenza della dilazione. Tale estensione si applica ai piani di rateizzazione che

erano in corso all'8 marzo 2020, data coincidente con l'inizio del periodo di sospensione delle attività di riscossione conseguente all'emergenza Covid-19.



Si precisa che per le rateizzazioni concesse dopo l'8 marzo 2020 e per quelle che verranno presentate entro il 31 dicembre 2021 la decadenza si determina nel caso di mancato pagamento di 10 rate.

Per le rateizzazioni richieste, invece, a partire dal 1 gennaio 2022 la decadenza si verificherà dopo il mancato pagamento di 5 rate.

2. Parola alla Consulta relativamente all'equazione prelevamenti non giustificati = ricavi dell'imprenditore individuale.

La Commissione Tributaria Provinciale di Arezzo ha deciso di rimettere alla Corte



Costituzionale la questione della legittimità costituzionale dell'equazione prelevamenti non giustificati = ricavi prevista dall'art. 32 del d.P.R. n. 600/1973 relativamente agli accertamenti basati su indagini finanziarie.

Come noto, l'art 32, comma 1, n. 2 del d.P.R. n. 600/1973 prevede che i dati ed

elementi acquisiti, tra l'altro, attraverso indagini bancarie: a) sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 38, 39, 40 e 41, se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine; b) alla stesse condizioni sono altresì posti come ricavi [le successive parole «o compensi» sono venute meno a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014] a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle



scritture contabili, i prelevamenti e gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni per importi superiori a euro 1.000 giornalieri e, comunque, a euro 5.000 mensili.

Sul punto la consolidata e nettamente prevalente giurisprudenza della Corte di cassazione è concorde nel ritenere come l'art. 32 crei una presunzione legale in favore dell'erario che può essere superata soltanto con prove rigorose, e non con presunzioni. Si cita tra le tante la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 2012/13035, secondo la quale *“In tema di accertamento delle imposte sui redditi, e con riguardo alla determinazione del reddito di impresa, l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 impone di considerare ricavi sia i prelevamenti, sia i versamenti su conto corrente, salvo che il contribuente non provi che questi ultimi sono registrati in contabilità e che i primi sono serviti per pagare determinati beneficiari, anziché costituire acquisizione di utili; posto che, in materia, sussiste inversione dell'onere della prova, alla presunzione di legge (relativa) va contrapposta una prova, non un'altra presunzione semplice ovvero una mera affermazione di carattere generale, né è possibile ricorrere all'equità”*.

Peraltro, secondo la Corte non è sufficiente una prova generica circa ipotetiche distinte causali dell'affluire di somme sul proprio conto corrente, ma è necessario che il contribuente fornisca la prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni, ovvero dell'estraneità delle stesse alla sua attività (Cass. n. 4829/2015).

Soltanto in pochissime pronunce i giudici di legittimità hanno ammesso che la presunzione legale posta dall'art. 32 possa essere superata anche da presunzioni semplici, ma *“sempre senza ricorrere ad affermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative”* (Cass. 17/11102, 11/25502, 15/2781).

Orbene, con l'Ordinanza n. 150 del 26 aprile 2021 i giudici tributari aretini rimettono la questione di legittimità costituzione di tale norma sostenendo che l'ipotesi dei versamenti appare logicamente e contabilmente opposta a quella dei prelevamenti, rappresentando i primi un'entrata, e i secondi un'uscita, e quindi l'equiparazione comporta l'eguale trattamento di situazioni diseguali, finendo col sottoporre a tassazione un reddito inesistente (ossia quello corrispondente ai prelevamenti), in contrasto col principio di capacità contributiva previsto dall'art. 53 della Costituzione.

Secondo i giudici, la doppia correlazione che starebbe alla base della presunzione legale che regola il meccanismo di accertamento non pare rispondere a criteri di ragionevolezza, perché: a) in assenza di giustificazione, l'uscita dal conto (ossia il prelevamento) può astrattamente attribuirsi altrettanto ragionevolmente a costi d'impresa quanto a spese personali, specie di fronte a piccoli imprenditori individuali; b) l'acquisizione di fattori produttivi, in ogni caso, avrà in ipotesi prodotto entrate che o sono state contabilizzate, e quindi dichiarate, oppure, in caso contrario, sono già state considerate nell'accertamento in forza dei versamenti ingiustificati: sommarvi i prelevamenti significa duplicare la posta.

3. Bozza DDL Bilancio 2022: rivalutazione di marchi e avviamento con deduzione in 50 anni.

A poco più di un anno dal d.l. n. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto), che ha introdotto una importante e vantaggiosa opportunità per le imprese di rivalutare i propri beni, con la bozza del disegno della legge di bilancio 2022 (di seguito, anche, “**DDL Bilancio**”) il legislatore inverte la rotta a svantaggio di tutte le imprese che si sono avvalse di tale agevolazione.

La modifica, ancora in bozza, riguarda la rivalutazione dei beni immateriali individuati nell'art. 103 del TUIR (**marchi d'impresa e avviamento**) e per i quali è previsto un periodo di ammortamento di 18 anni.

Ricordiamo che l'art. 110 del Decreto Agosto metteva a disposizione delle imprese una doppia strada: effettuare l'operazione a costo zero, ottenendo una rivalutazione con rilevanza esclusivamente civilistica e contabile, ovvero pagare un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap, con aliquota ridotta al 3% (ben inferiore a quella applicata in precedenti analoghe circostanze, ossia 10% per i beni non ammortizzabili e 12% per quelli ammortizzabili), acquisendo in tal modo anche il riconoscimento fiscale dei maggiori valori.

Il saldo attivo della rivalutazione poteva essere affrancato, in tutto o in parte, pagando un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap nella misura del 10%.

L'obiettivo del legislatore era quello di aiutare le società a patrimonializzarsi, anche per fronteggiare le perdite, nonché ad ottenere risparmi fiscali, a costi molto contenuti rispetto alle precedenti versioni della medesima agevolazione.

Ora, con tale DDL Bilancio chi ha rivalutato o riallineato i valori di marchi o avviamento pagando l'imposta sostitutiva del 3% per poter effettuare la deduzione del maggior valore imputato agli stessi in 18 anni, ora, del tutto inaspettatamente, si vede allungare l'intervallo temporale della deduzione a 50 anni. Ciò significa che si arriverà alla conclusione della deduzione nel 2070 anziché nel 2038.

La modifica normativa stabilisce, quindi, per marchi e avviamenti rivalutati civilisticamente in bilancio, i cui nuovi valori sono stati fiscalmente riconosciuti grazie al versamento della predetta imposta sostitutiva:

- un ammortamento fiscale dei beni rivalutati in 50 quote annuali;
- un analogo frazionamento delle eventuali minusvalenze da cessione degli stessi beni;
- la possibilità di dedurre fiscalmente i maggiori valori nell'ordinario periodo di 18 anni versando l'imposta sugli affrancamenti delle operazioni straordinarie (al netto del 3% dell'imposta sostitutiva già versata per il riconoscimento fiscale della rivalutazione civilistica).

Si ricorda che il comma 2-ter dell'articolo 176 del TUIR, che regola l'affrancamento dei disallineamenti derivanti da operazioni straordinarie, prevede il versamento di una imposta sostitutiva del:

- (i) 12% sulla parte dei maggiori valori fino a euro 5 milioni;
- (ii) 14% sulla parte che eccede euro 5 milioni e fino a euro 10 milioni;
- (iii) 16% sulla parte eccedente euro 10 milioni.

È evidente, quindi, che, anche scorporando il saldo dell'imposta sostitutiva degli importi già versati, il maggior esborso sarebbe comunque rilevante.

Il DDL Bilancio introduce anche la possibilità per il contribuente di revocare, anche parzialmente, il riconoscimento fiscale operato sulla rivalutazione civilistica, dato che cambiano le condizioni economiche precedentemente stabilite; opzione che comporterebbe la restituzione, anche tramite compensazione, dell'imposta sostitutiva versata.

Tuttavia tale scelta comporterebbe rilevanti ripercussioni sui bilanci 2020 in quanto le imprese dovrebbero riportare la situazione ante rivalutazione/riallineamento.

In conclusione, si tratta di una modifica normativa svantaggiosa su tutta la linea per le imprese che, incentivate dall'agevolazione del Decreto Agosto, hanno rivalutato o riallineato i valori di marchi o l'avviamento.



Lo Studio legale tributario **La Commara & Partners** nasce dalla volontà del fondatore di creare una dinamica struttura multidisciplinare composta da avvocati e dottori commercialisti, con sedi in Roma, Milano, Napoli e Dubai, che offre servizi professionali altamente qualificati di consulenza e assistenza.

Lo Studio, fondato nel 2001 dall'Avv. Umberto La Commara, è costituito da un team di professionisti che hanno maturato elevate competenze in diverse aree di attività e precisamente: fiscalità delle imprese e delle persone fisiche, consulenza tributaria in sede di verifiche e controlli fiscali e difesa nelle sedi giudiziarie di merito e di legittimità, operazioni societarie straordinarie e di M&A, perizie di stima e valutazioni di aziende, revisione legale e consulenza tecnico-contabile, consulenza ed assistenza, di natura sostanziale e processuale, in materia di diritto civile e penale nonché di modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. 8.6.2001, n. 231.

Il metodo utilizzato per la consulenza e la difesa in giudizio è incentrato sulla relazione "personalizzata" con ogni tipologia di cliente, dalle piccole, medie e grandi imprese alle persone fisiche ed è sempre caratterizzato da alta specializzazione dei professionisti che associano competenze a tempestività e creatività, curando ogni dettaglio, con il fine di poter offrire una consulenza completa, efficace e multidisciplinare.



La presente newsletter contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. Lo Studio La Commara & Partners non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando la presente newsletter.



LA COMMARA & PARTNERS
STUDIO LEGALE TRIBUTARIO

Edizione a cura dei professionisti:

Avv. Roberta Dorotea Roscigno

Avv. Emilio Costarella

Avv. Maria Paola Ferraro

Dott. Francesco Santori

Dott. Mattia Cataldo



LA COMMARA & PARTNERS
STUDIO LEGALE TRIBUTARIO

CONTATTI:

r.rosigno@studiolacommara.it

e.costarella@studiolacommara.it

p.ferraro@studiolacommara.it

f.santori@studiolacommara.it

m.cataldi@studiolacommara.it